



PROVINCIA DI PISA

SERV POLITICHE RURALI

| | |
|-------------------------|----------------|
| Proposta nr. 1260 | Del 21/03/2012 |
| Determinazione nr. 1252 | Del 21/03/2012 |

Oggetto: L.R. 39/2000. Istituzione del periodo a rischio di incendi sull'intero territorio della provincia di Pisa

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTA la L.R. 21 marzo 2000, n.39, "*Legge Forestale della Toscana*", e sue successive m. ed i. ed in particolare il Titolo V, "*Tutela del bosco*" Capo II, "*Difesa dei boschi dagli incendi*", che stabilisce le competenze delle Province nell'ambito dell'Antincendi Boschivi e, in particolare, l'articolo 76, comma 2, che prevede che le Province possano in qualunque periodo dell'anno, in relazione all'andamento meteo-climatico, anche per singole aree omogenee, modificare i periodi di rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi;

VISTO il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, "*Regolamento forestale della Toscana*", e successive modifiche, in cui all'articolo 61 "*Periodi a rischio di incendio*", comma 1, viene determinato il periodo a rischio di incendio come quello compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno, mentre al comma 2, viene concessa la possibilità alle Province di modificare il suddetto periodo a rischio o di istituirne di diversi durante l'anno;

VISTO il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, "*Regolamento forestale della Toscana*", e successive modifiche, comma 7, articolo 66 "*Abbruciamento di residui vegetali*", dove viene stabilito che le Province per il territorio di propria competenza, durante i periodi a rischio di cui all'articolo 61, possano vietare con specifico atto, ogni forma di abbruciamento di residui vegetali anche nelle zone al di fuori dei boschi e nei castagneti da frutto qualora si verificano situazioni di predisposizione particolarmente elevata allo sviluppo e propagazione degli incendi boschivi;

VISTO il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2009-2011, approvato con delibera 02 febbraio 2009, n.55, che al paragrafo 4.2.1, ribadisce quanto previsto dall'articolo 61, del Regolamento Forestale sopra menzionato e in cui al punto E) dello stesso paragrafo prevede che le Province predispongano, ogni anno, il Piano Operativo AIB, in cui possono venire inserite prescrizioni o modifiche dei servizi operativi delle strutture AIB presenti sul proprio territorio;

VISTO il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, "*Regolamento forestale della Toscana*", e successive modifiche, in cui all'articolo 60, comma 1, lettera g), vengono indicati i Comuni della provincia nel cui territorio sono presenti aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi;

VISTO il Piano Operativo AIB Provinciale 2011 approvato con delibera di Giunta Provinciale 29/06/2011, n. 149, tuttora vigente;

VISTE le previsioni del bollettino di "Rischio incendi boschivi" predisposte dal consorzio LAMMA in collaborazione con la SOUP ed il Centro Funzionale della Regione Toscana e le previsioni di lungo

periodo che anticipano, per tutto il mese di marzo, “...temperature superiori alle medie stagionali e precipitazioni inferiori alla normale climatica...”, con possibilità di indici di rischio “alto” per il territorio di vari comuni della provincia di Pisa;

CONSIDERATO che su tutto il territorio provinciale si stanno verificando anomale condizioni di siccità e conseguente disseccamento della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, che sono presupposti favorevoli all'innescio ed alla veloce propagazione degli incendi boschivi;

CONSIDERATO che in alcune zone del territorio provinciale, durante il mese di marzo, si è già verificato un numero di incendi boschivi molto superiore alla media decennale per lo stesso periodo;
SENTITO il parere del Referente AIB Provinciale, dott. Francesco DROSERÀ nominato con decreto del Presidente della Provincia di Pisa 07/03/2008, n. 7;

PRESO ATTO delle indicazioni dei competenti Uffici della Regione Toscana;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.P. n. 392 del 27.12.2000 e successive modifiche di cui alla delibera G.P. n.3 del 17.1.2006;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1768 del 30/03/2007, con oggetto l’Affidamento di incarico di posizione organizzativa “Servizio Forestazione e Difesa Fauna” ed in particolare il punto 1.2 di tale determinazione relativo alla delega assunta dal titolare di P.O. per la sottoscrizione finale di atti e provvedimenti a rilevanza sia interna che esterna;

DETERMINA

- di istituire dal giorno **23 marzo p.v.** fino al giorno **15 aprile p.v.** inclusi, il periodo di rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi su tutto il territorio provinciale attivando, di conseguenza, le norme antincendi boschivi valide per lo stesso periodo di seguito riportate:
 1. sono sempre vietati gli abbruciamenti in bosco, nei castagneti da frutto e nella fascia di 200 metri contigua ai boschi, agli arbusteti ed agli impianti di arboricoltura da legno;
 2. su tutto il territorio provinciale, gli abbruciamenti al di fuori dei boschi e della fascia contigua di 200 metri **sono consentiti dall'alba fino alle 10 del mattino**;
 3. in ogni caso è sempre vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento intenso;
- di dare atto che in caso di effettiva modifica delle condizioni meteorologiche con conseguente diminuzione dello stato di aridità della vegetazione e, quindi, del pericolo di incendi il periodo di rischio potrà essere revocato;
- di concordare, recepire e trasmettere alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), presso la regione Toscana in Firenze, eventuali integrazioni che gli Enti competenti interessati vorranno apportare ai Piani AIB locali e che verranno inseriti nel vigente Piano Operativo Provinciale Antincendi Boschivi 2011;
- di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana, alle competenti strutture AIB degli Enti interessati, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed a tutte le strutture AIB e di polizia;
- di dare massima pubblicità al presente atto mediante comunicati stampa e inserimento sul sito web della Provincia di Pisa.

di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni dinanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere, altresì, proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

IL FUNZIONARIO P.O.
Alberto Panicucci